

Alla Consulta l'esiguità della remunerazione di traduttori e interpreti

Penale

Trattamento insufficiente ad assicurare prestazioni di qualità

Giovanni Negri

Finisce alla Corte costituzionale il trattamento economico previsto per interpreti e traduttori. A sollevare la questione è stato il tribunale di Firenze con ordinanza del 3 aprile, con la quale è stato messo in evidenza come «la previsione di una remunerazione “seriamente sproporzionata per difetto” finisce per determinare l'allontanamento dal circuito giudiziario dei professionisti più qualificati e la persistente disponibilità ad assumere l'incarico d'interprete soltanto di soggetti che non abbiano i titoli e/o le competenze per fruire sul mercato di occasioni lavorative più equamente remunerate».

Non è un caso, ammette il tribunale, che, in numerose occasioni, per le udienze di convalida degli arresti non si riesce a individuare la disponibilità di un interprete. Situazione che ha condotto la Cassazione a maturare un orientamento giurisprudenziale per legittimare la conferma dell'arresto di una persona che non comprende la lingua italiana anche in assenza di interprete, ascrivendo l'assenza a ipotesi di forza maggiore.

E all'introvabilità si aggiunge

poi anche la scarsa qualità dei risultati di traduzione. Il tutto a causa dell'«importo assai modesto previsto dalla normativa italiana per il compenso degli interpreti: tale compenso è commisurato al tempo impiegato dall'interprete ed è determinato in base alle vacanze (ciascuna di 2 ore): l'onorario per la prima è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di 8,15 euro. Dunque, per le prime due ore il compenso dell'interprete è di 7,34 euro all'ora; in seguito, il compenso è di 4,075 euro orari».

Un trattamento assolutamente inadeguato, già tale in origine, ma che ha visto aggravarsi la situazione a causa del mancato aggiornamento degli onorari da parte dei decreti ministeriali, situazione già censurata, sottolinea il Tribunale, a più riprese dalla Corte costituzionale, ma rimasta immutata.

A subire un pregiudizio, conclude l'ordinanza, nel ricordare che un'interpretazione costituzionalmente orientata è impossibile, «sono non solo il professionista – che avrebbe diritto a essere compensato dignitosamente – ma anche e soprattutto l'amministrazione della giustizia e lo stesso imputato. L'entità irrisoria degli onorari, infatti, comporta l'elevata probabilità che ne derivino effetti negativi per la qualità della prestazione dell'ausiliario, sia in termini di tendenziale allontanamento dal circuito degli ausiliari dei soggetti più qualificati, sia in termini di sensibile rischio che soggetti sottopagati non profondano il necessario impegno nell'espletamento».